



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace dr. Renato Vestini ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al R.G. n. 2113/2023 avente ad oggetto "risarcimento danni"

**TRA**

l'attore, rappresentato e difeso dall'avv. G. G. giusta procura a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

**ATTRICE**

**CONTRO**

la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta delega, dagli avv.ti Yasmine Laachir e Erika Villanova ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. G. G. (CE) alla via Vico II

**CONVENUTA**

**E**

l'attore, con sede in P  
G. G.

**CONVENUTA CONTUMACE**

**conclusioni:** come da atto introduttivo e verbale di causa.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attrice, conveniva innanzi al Giudice di Pace di Caserta, la convenuta e la



per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti per le lesioni riportate in conseguenza del sinistro di cui è causa.

Assumeva, all'uopo, che, in data 24.01.2019, alle ore 17,30 circa, in Caserta al Corso Trieste, l'autoveicolo Fiat Punto con targa di prova **1111111111**, sul quale l'istante viaggiava come trasportata, veniva tamponata dall'autoveicolo **1111111111** tg **1111111111**, danneggiandolo alla parte posteriore percorreva. A seguito del sinistro l'istante riportava lesioni personali tali da chiedere il ricovero al pronto soccorso dell'Ospedale di Caserta, dove gli veniva diagnosticato un trauma discorsivo del rachide cervicale con sindrome vertiginosa reattiva con prognosi di 7 giorni.

Dal canto suo l'istante eccepiva l'inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attrice, mentre la **1111111111** **1111111111**, rimasta contumace, nulla deduceva.

La domanda dell'attrice è improcedibile e pertanto va rigettata per i seguenti motivi.

Preliminarmente occorre osservare che ha seguito del D.Lgs del 7.09.2005 n. 209 che ha introdotto gli artt. 145 e 148, si è provveduto, con l'abrogazione della precedente normativa, ad introdurre una serie di condizioni per la proponibilità della domanda. In particolare mentre sotto la vigenza della norma dell'art. 22 L. 990/69 la messa in mora ben poteva essere priva delle modalità dell'evento, della descrizione analitica dei danni e dell'indicazione della somma richiesta, limitandosi a far riferimento esclusivamente ad un sinistro con l'indicazione degli estremi del veicolo danneggiante, con l'art. 5 L.57/01 successivamente reiterato nell'art. 148 del menzionato D.Lgv è stato introdotta una normativa senza dubbio più stringente, richiedendosi obbligatoriamente che in essa siano indicati determinati dati: codice fiscale del danneggiato, del luogo, giorni ed ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Inoltre nel



caso di sinistri che abbiano causato lesioni personali l'articolo in esame richiede anche i dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, l'attestazione medica attestante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti nonché espressa dichiarazione ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 209/5 attestante, o meno, il diritto a prestazioni previdenziali da parte di Enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Tutto ciò con la conseguenza che la mancanza di tali dati determina la improponibilità della domanda rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Orbene dall'esame della messa in mora effettuata dall'istante nei confronti della compagna assicurativa convenuta, si evidenzia la mancata conformità di essa a quanto richiesto dall'art. 148 del D.Lgv n. 209/05, infatti nella pec inviata in data 18/08/2023 vi è un generico riferimento alle lesioni subite, né risulta allegata la certificazione dell'avvenuta guarigione.

Pertanto alla luce di quanto sopra va ritenuto come non decorso lo spatium deliberandi utile per la proposizione della domanda; da ciò ne deriva la declaratoria di improponibilità della domanda.

Sulla questione, si osserva che la condizione di proponibilità dell'azione, come prevista dall'art. 145, comma 2, del codice delle Assicurazioni (richiamato altresì dall'art. 149, comma 6), va rilevato di Ufficio in ogni stato e grado del giudizio, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti.

Stante la presenza di una giurisprudenza contrastante in materia e la particolarità della questione trattata, si ritiene di compensare le spese di lite tra le parti

### **P. Q. M.**

Il Giudice di Pace di Caserta definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, così provvede:



Sentenza n. 1413/2023 pubbl. il 26/04/2023

RG n. 2

Sentenza n. 1413/2023 pubbl. il 18/08/2023

Sentenza n. cronol. 6042/2023 del 18/08/2023

1. Dichiara improponibile la domanda introdotta attorea.

2. compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Caserta il 16.08.2023

Il Giudice di Pace

*dott. Renato Vestini*

